



Citta di Novi Ligure
2° Settore
Segreteria LL.PP.

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento relativo al servizio pubblico con rilevanza economica inerente n. 2 impianti di teleriscaldamento di Novi Ligure, nonché dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, con indicazione delle compensazioni economiche, ai sensi dell'art. 34, commi 20-21 del D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012.

Finalità generali della relazione illustrativa.

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. N. 194, in vigore dal 20 ottobre 2012), convertito con la legge 17 dicembre n. 221, all'art. 34, comma 20 prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento al previsto affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica del servizio di gestione di teleriscaldamento nell'ambito del procedimento ex art. 153 c. 19 del Codice degli Appalti.

Quadro di sintesi della situazione in atto.

In data 30/06/2015 la società Acosì s.r.l., con sede in Novi Ligure (AL), ex art. 153, commi 19 e s.s., D.Lgs. 163/06, ha depositato un progetto finalizzato all'affidamento del Servizio Integrato Energia, nonché di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici, compresa l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, e di tutti gli impianti ad essi connessi nonché di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva a servizio dei luoghi di fornitura nonché della fornitura del vettore energetico termico con implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del sistema edificio/impianto;

Il progetto citato al precedente punto, prevede, oltre ai servizi sopra elencati, la progettazione, realizzazione e gestione di n. 2 impianti di teleriscaldamento da realizzarsi sul territorio della Città di Novi Ligure, serventi sia edifici pubblici sia edifici privati, ricorrendo all'utilizzo del suolo pubblico per l'attraversamento delle opportune condutture nonché della superficie di terreni, di proprietà della Città, per la collocazione delle centrali termiche;

Alla luce di quanto sopra la Giunta Comunale in data 23/09/2015 ha deliberato di condividere la proposta di finanzia di progetto, pervenuta in data 30/06/2015 ed integrata in data 31/07/2015 e conseguentemente di individuare Acosì s.r.l. di Novi Ligure quale “promotore” ai sensi dell’art. 153 comma 19 e seguenti del D.Lgs 163/2006 per la concessione del Servizio Integrato Energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico e per la progettazione, costruzione, gestione e sfruttamento di n. 2 impianti di teleriscaldamento e ha dichiarato quindi di pubblico interesse la proposta presentata dal promotore.

Normativa di riferimento e modalità di affidamento prescelta.

Occorre premettere innanzitutto che l’intervento in oggetto è coerente con quanto previsto nel Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato con deliberazione di CC n. 38 del 15/09/2015 e ne costituisce altresì parziale attuazione.

Il vigente quadro normativo in materia di affidamento dei servizi pubblici locali è la risultante di una complessa serie di successioni, abrogazioni e dichiarazioni di illegittimità costituzionale di norme di legge.

In particolare, la normativa oggi applicabile deriva:

- a) dalla successiva stratificazione, prima, dell’art. 113, comma 5, D.Lgs. 267/2000, quindi dell’art. 202, D.Lgs. 152/2006, poi dell’art. 23bis, D.L. 112/2008, conv. nella L. 133/2008, ampiamente modificato dalla L. 166/2009, successivamente integrato dal D. P. R. 168/2010 e infine abrogato, ad esito di referendum popolare, dal D.P.R. 113/2011;
- b) dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. 138/2011, n. 138, convertito dalla L. 148/2011, modificato dal D. L. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012.

In particolare, secondo la Corte, l’elisione delle norme interne in materia di affidamento dei servizi pubblici locali non determina l’insorgenza di una lacuna normativa propria, poiché da essa consegue “l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria... relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica”.

Si deve quindi rilevare che per effetto dell’abrogazione dell’art. 23bis, D.L. 138/2011, e della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, D.L. 138/2011, si è formato un “diritto vivente” che, fondandosi sul generico rinvio della giurisprudenza costituzionale alla “normativa comunitaria” come fonte della disciplina in materia di gestione dei servizi pubblici, ha individuato quali modalità di affidamento dei servizi le seguenti:

- (i) affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea;
- (ii) affidamento del servizio a società mista il cui socio privato sia scelto mediante procedura ad evidenza pubblica;
- (iii) affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico *in house*, purchè l’affidatario disponga dei requisiti individuali individuati dalla giurisprudenza dell’Unione Europea.

L’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica era configurato dalla normativa nazionale previgente (in particolare: dall’art. 23bis, comma 2, lett. a), del D.L. 112/2008) come modalità “ordinaria” di conferimento dei servizi pubblici locali.

L’intervenuta abrogazione di questa norma (e la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, D.L. 138/2011, che di fatto la riproduceva) ha invece ricondotto il quadro normativo applicabile

verso la sostanziale equiordinazione tra le varie modalità di affidamento, già in origine contemplata dall'art. 113, comma 5, D.Lgs. 267/2000.

In effetti, la “normativa comunitaria” non afferma espressamente il carattere preferenziale della scelta della procedura di gara, evitando quindi di connotarla quale modalità di affidamento maggiormente corrispondente alle esigenze di regolamentazione sottese alla disciplina.

Tuttavia è indubbio che anche nell'ordinamento dell'Unione Europea l'affidamento diretto a un soggetto *in house*, pur ammesso quale modalità di gestione dei servizi pubblici, si configuri come un istituto circondato di cautele, e perciò soggetto a specifici requisiti, in ragione delle potenziali alterazioni della tutela della concorrenza che un ricorso non sorvegliato ad esso potrebbe generare.

Si può quindi ammettere che, ai fini della conformità alla “normativa comunitaria”, la procedura di gara ad evidenza pubblica, si configura come le modalità maggiormente rispettosa dei principi del Trattato che istituisce la Comunità Europea ed, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

Obbligo del servizio pubblico e compensazioni economiche

Il servizio oggetto della presente relazione, si inserisce, come già accennato, in una più ampia proposta di project financing.

Il project financing presentato, prevede una spesa circa di € 1.499.000,00 annui IVA compresa per la realizzazione di n. 2 reti di teleriscaldamento con relative centrali cogenerative per la produzione del fluido vettore per la climatizzazione invernale e di energia elettrica ed inoltre:

- servizio di gestione calore degli immobili comunali – climatizzazione invernale ed estiva (ove presente);
- fornitura del vettore energetico necessario al funzionamento degli impianti;
- ruolo di terzo responsabile;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gestione e controllo a distanza h24;
- messa a norma impiantistica e burocratica ove necessario;
- diagnosi e certificazioni energetiche degli edifici inseriti a contratto;
- interventi per la riduzione dei consumi energetici con realizzazione di opere di riqualificazione energetica per un importo complessivo pari ad € 1.135.000,00 IVA compresa oltre ad € 177.000,00 IVA compresa quale importo per la realizzazione del Parco Energia e delle conseguenti attività formative/informative per un totale complessivo di € 1.312.000,00 IVA compresa;
- opere di riqualificazione di impianti per l'illuminazione interna di edifici comunali per un totale di 1000 nuovi punti luce con tecnologia led in sostituzione di 1400 lampade a fluorescenza;
- realizzazione del GREEN ENERGY PARK, parco urbano con installazioni impiantistiche per l'apprendimento di buone pratiche di gestione responsabile dell'energia e per la produzione di energia proveniente da fonte rinnovabile nonché di idonee strutture per la formazione professionale;
- attività di formazione ed informazione rivolte alle scuole cittadine di ogni ordine e grado da svolgersi nel previsto Green Energy Park

La cifra di circa 1.499.000 euro è dipendente da:

- parametri inseriti in sede di offerta soggetti a rivalutazione periodica composti dalla Quota fissa Qf e dalla Quota variabile Qv;
- parametri dipendenti dalle richieste dell'Amministrazione

L'offerta economica presentata unitamente al Project in esame prevede parametri sia di spesa che di entrata così determinati:

La spesa in capo all'Amministrazione comunale, prevede una quota fissa Qf ed una quota variabile Qv. La somma delle due quote anzi dette determina il totale del corrispettivo dovuto al proponente concessionario. In particolare:

Quota fissa Qf:

Detta quota fissa offerta è pari a 1.187933 €/anno per ogni metro cubo di fabbricato (lordo) inserito a contratto.

Quota variabile Qv:

Il parametro inserito nell'offerta presentata relativamente alla quota variabile è pari a 0,0005085 €/1000 mc H GGr cioè 0,0005085 € per ogni 1000 metri cubi lordi riscaldati, per ogni ora di riscaldamento richiesta, per ogni grado giorno reale misurato durante la stagione termica.

Il Project Financing presentato, prevede inoltre alcuni parametri di entrata a beneficio dell'Amministrazione Comunale in quanto presupposto stesso del criterio di Project che deve prevedere "benefici" per il contraente a carico del concessionario a fronte della gestione dei beni ascriviti al patrimonio pubblico di cui il proponente intende avvalersi.

Nello specifico, le diverse voci di entrata proposte si articolano secondo la seguente modalità:

- € 5.000/anno configurati come Diritti di esclusiva;
- € 5.000/annui (stimato) quale corrispettivo variabile in funzione dell'energia termica erogata dalle centrali di teleriscaldamento;
- € 32.800 / primi 3 anni (variabile) quale Monetizzazione di start-up. Successivamente tale beneficio dovrebbe essere riconosciuto direttamente nelle fatture per i servizi erogati come conseguenza del riconoscimento della possibilità di applicazione dell'IVA agevolata al 10% per quegli immobili pubblici collegati alle reti di TLR.
- € 16.000 (stimati) quale corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie necessario per l'utilizzo da parte del concessionario delle superfici di proprietà comunale interessate dagli impianti (centrali TLR e relative eventuali sottostazioni, Parco Energia);
- € 26.000/anno (variabile) quale risparmio per minori consumi di energia elettrica e minor necessità manutentiva relativamente agli immobili o parti di essi oggetto dell'installazione dei 1000 nuovi punti luce con tecnologia LED in sostituzione di 1400 esistenti punti luce;
- € 516/anno (variabile) quale tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (tratto da "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" allegato alla deliberazione di C.C. n.21 del 17/4/2012. A tal riguardo si segnala che durante il periodo in cui la Ditta concessionaria eseguirà i necessari lavori per la fornitura in opera delle installazioni previste dal Project Financing presentato, le manomissioni o rotture del suolo pubblico, così come previsto dal sopra citato Regolamento, saranno soggette alla corresponsione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico in funzione dell'effettiva superficie manomessa ovvero occupata.

Via Gramsci,11

Tel. 0143 772332 – Fax 0143 772367

e-mail:ufficiotecnico@comune.noviligure.al.it

http://www.comune.noviligure.al.it/

PEC : protocollo.novi.ligure@cert.ruparpiemonte.it